



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

- **Approvato con Del. C.C. n° 38 del 28.09.2020**

SOMMARIO

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ	3
Art. 2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	3
Art. 3. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 4. CAUZIONE	6
Art. 5. GESTORI E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI.....	6
Art. 6. RETI DI TELECOMUNICAZIONI E INFRASTRUTTURE DIGITALI: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	7
Art. 7. TEMPI E MODALITÀ DI INTERVENTO	8
Art. 8. COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI	8
Art. 9. ORDINANZE – RESPONSABILITÀ – ONERI - VARIANTI.....	8
Art. 10. PRESCRIZIONI TECNICHE.....	9
Art. 11. STRADE BIANCHE	10
Art. 13. SVINCOLO CAUZIONE.....	11
Art. 14. SANZIONI.....	11
Art. 15. VALIDITÀ – ENTRATA IN VIGORE - ADEGUAMENTI.....	12

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale, delle aree di uso pubblico e spazi urbani in genere (a titolo esemplificativo: portici, aree verdi,...) di uso pubblico. La finalità è quella di tutelare il bene pubblico, di ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali e limitare il disagio al traffico veicolare causato dalle sezioni occupate, anche allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento ed i consumi energetici, salvaguardando l'ambiente ed il paesaggio.
2. Con lavori in sede stradale si intende l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo che determinino l'alterazione della conformazione della sede stradale e delle opere annesse, o qualsiasi opera eseguita nell'ambito di un'occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico che preveda la manomissione della sede stradale (anche attraverso l'approntamento di recinzioni, ponteggi, cantieri, chioschi, stand o qualsiasi altra struttura temporanea che preveda ancoraggi o distribuisca carichi rilevanti sulla sede stradale stessa o insista comunque su altre pavimentazioni) nonché le occupazioni di reti ed infrastrutture esistenti di proprietà comunale.
3. Il presente regolamento si applica alle strade e/o pertinenze stradali (quali ad esempio carreggiate, marciapiedi, parcheggi, piazze, ponti e altre opere d'arte, piste ciclabili, aiuole, banchine, fossi di guardia, rilevati, scarpate, ecc...) di proprietà del Comune di Cappella Maggiore o comunque soggette a servitù di pubblico transito.

Art. 2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare:
 - a. Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b. Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - c. D.P.C.M. 03 Marzo 1999 per la "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici";
 - d. D.M. 10 Luglio 2002 – "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - e. D. Lgs. 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
 - f. D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"
 - g. Deliberazione AGCOM 622/11/CONS "Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e co-ubicazione e condivisione di infrastrutture";
 - h. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", ("Decreto MISE");
 - i. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture";
 - j. D. Lgs. 09 Aprile 2009 n°81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (titolo IV – Cantieri temporanei e mobili);
 - k. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e al D.P.R. 13 Giugno 2017 n°120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";

- l. D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
 - m. L. 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 - n. D. Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
 - o. D.P.C.M. 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geo-topografici”.
 - p. D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
2. Qualora l'intervento richiesto rientri nell'ambito di validità del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e/o in aree sottoposte a vincoli di altro tipo (idrogeologico, ecc.), ogni domanda di autorizzazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla autorizzazione ambientale preventiva e/o dalla autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 3. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Le domande per l'autorizzazione all'esecuzione di ciascun lavoro, relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo dall'ente gestore e/o concessionario di pubblico servizio o, in mancanza, da parte del privato o della ditta esecutrice, secondo lo schema del “modello di domanda” allegato al presente regolamento (modello A), e inviate alla PEC del Comune di Cappella Maggiore (protocollo.comune.cappellamaggiore.tv@pecveneto.it) corredate dei seguenti **allegati obbligatori**:
 - estratto planimetrico catastale in scala 1:2.000 o scala 1:1.000;
 - planimetria quotata per l'identificazione dell'allacciamento in scala adeguata;
 - marca da bollo da applicarsi sull'atto di autorizzazione o concessione;
 - copia del documento d'identità del richiedente;
 - ricevuta del versamento effettuato a favore del Comune di Cappella Maggiore, della somma dovuta per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi oggetto del presente regolamento, così come previsto dall'art. 405 del DPR 16.12.1992 n. 495 – Regolamento al nuovo Codice della Strada - quali spese per l'attività tecnico-amministrativa dell'istruttoria. In sede di prima applicazione l'importo dovuto è di € 30,00 (trenta/00) e tale importo sarà aggiornato con cadenza biennale ai sensi del comma 3) del DPR stesso.
2. Ed inoltre, qualora necessari a meglio comprendere l'entità dell'intervento, i seguenti **allegati facoltativi**:
 - relazione descrittiva dell'intervento;
 - sezione/i tipo della carreggiata stradale o dello spazio interessato dai lavori in scala adeguata (minimo scala 1:100);
 - sezione/i tipo dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il ritombamento ed il ripristino del manto superiore;
 - eventuali disegni di manufatti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento significativo che possa interessare l'intervento;

- documentazione fotografica a corredo degli elaborati.
3. Nella **domanda** (modello A) devono essere indicati:
- complete generalità (ragione sociale) del soggetto richiedente;
 - nominativo e recapiti dell'impresa esecutrice, del direttore di cantiere e del direttore dei lavori;
 - la tipologia e modalità di intervento;
 - data presunta di inizio dei lavori e tempo previsto per l'esecuzione degli stessi;
 - l'indirizzo, l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo temporaneamente occupato;
 - dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni causati durante e a seguito dei lavori, nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati tenendo in tali casi totalmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - dichiarazione di assunzione di responsabilità, in merito al rispetto di norme di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici;
 - dichiarazione di adempimento al presente regolamento.
4. L'autorizzazione ad eseguire lavori su area pubblica o di uso pubblico, rilasciata a norma del presente regolamento, non sostituisce in alcun modo altri titoli abilitativi ed autorizzativi necessari per l'esecuzione delle opere richieste.
5. La domanda di autorizzazione dovrà pervenire all'Ufficio preposto almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori. L'Ufficio preposto si esprimerà in merito ad ogni singola richiesta di autorizzazione rilasciando, ovvero negando specificandone le motivazioni, la specifica autorizzazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollo della richiesta.
6. I soggetti concessionari di pubblici servizi, possono effettuare "interventi d'urgenza" - sulle reti di propria competenza, per risolvere l'interruzione di pubblico servizio o eliminare rischi legati alla pubblica incolumità, previa immediata e contestuale comunicazione tramite PEC dell'inizio dei lavori all'Ufficio preposto e al comando di Polizia Locale, compilando l'apposito "MODELLO B".
7. Entro il decimo giorno lavorativo successivo all'inizio dei lavori, l'operatore è tenuto, comunque, a produrre all'Ufficio le regolari domande corredate da tutta la documentazione prevista, in via ordinaria, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.
8. Lo stesso soggetto dovrà comunicare la data di ultimazione dei lavori tramite PEC del Comune di Cappella Maggiore ("MODELLO B").
9. L'intervento d'urgenza può essere esteso ai soggetti privati esclusivamente per lavori da effettuare a seguito di una ordinanza del Sindaco (ad es. puntellamento, riparazione o rimozione di manufatti, ecc.) o per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità. Gli stessi dovranno comunque dare immediata comunicazione scritta dell'intervento (entro la giornata di esecuzione dell'intervento) alla PEC del Comune di Cappella Maggiore; comunque entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'inizio delle operazioni, dovranno produrre regolare domanda di autorizzazione in sanatoria utilizzando lo stesso "MODELLO A".

Art. 4. CAUZIONE

1. Il soggetto richiedente, sia privato o impresa sia concessionario di pubblici servizi, **al momento del ritiro di ogni autorizzazione** all'esecuzione di lavori su suolo pubblico, sia preventiva sia in sanatoria, dovrà dimostrare l'avvenuto versamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, di specifica cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori in sede stradale e di ripristino.
2. La suddetta cauzione che il soggetto richiedente dovrà versare, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, è determinata, fatta salva la deroga di cui al successivo articolo, in misura pari ad € 150,00/mq con un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 5.000,00.
3. Il versamento della suddetta cauzione è condizione inderogabile per il ritiro dell'autorizzazione ad eseguire i lavori. Rimane salva l'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 359/2003.

Art. 5. GESTORI E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

1. E' facoltà dei soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi, richiedere la stipula di apposita convenzione generale ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di durata anche pluriennale, che preveda la redazione del "Piano annuale degli interventi" e l'inizio dei lavori tramite semplice comunicazione all'Ufficio preposto con preavviso di almeno 15 giorni e contenente le stesse informazioni di cui al modello di domanda di autorizzazione (Modello A).
2. Qualora entro il termine dei giorni 15 dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte dei soggetti gestori o concessionari, l'Ufficio preposto non risponda con prescrizioni, differimento o diniego ad intervenire, il richiedente potrà procedere ad eseguire gli interventi segnalati. L'Ufficio preposto potrà porre il diniego scritto all'esecuzione o disporre il differimento dell'intervento segnalato qualora dette opere siano incompatibili con attività e/o iniziative di pubblico interesse programmate dal Comune stesso o da altri enti od associazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento, potranno versare un'unica cauzione annuale anche mediante sottoscrizione di polizza con facoltà di rinnovo annuale.
4. L'entità della cauzione o della polizza, bancaria o assicurativa, di cui al punto precedente è determinata in misura proporzionale all'entità dei lavori previsti nel "Piano annuale degli interventi".
5. L'importo della suddetta fidejussione costituisce garanzia per l'eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino eseguiti dal soggetto concessionario o dal proprio incaricato.
6. Qualora l'ufficio preposto, del Comune di Cappella Maggiore, rilevasse una o più inadempienze del presente regolamento, procederà, previa diffida scritta, all'incameramento della cauzione annuale ovvero della quota-parte necessaria a soddisfare tali inadempienze e le relative penali. In tale caso, il soggetto concessionario inadempiente è tenuto a ricostituire l'importo originario della cauzione entro 15 giorni dalla rilevazione, in contraddittorio, delle stesse inadempienze, come risultanti da apposito verbale.
7. Ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada", art. 28, salvo diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario di Pubblico Servizio, quest'ultimo sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, nei tempi da questa stabiliti e/o concordati, senza diritto ad alcuna indennità, compenso o risarcimento, a spostare, modificare o rimuovere gli impianti collocati nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di lavori, opere, modificazioni della sede stradale e/o sue pertinenze e comunque per ogni altra motivata ragione di interesse pubblico sopraggiunto, dichiarato con apposito atto.

Art. 6. RETI DI TELECOMUNICAZIONI E INFRASTRUTTURE DIGITALI: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione e/o autorizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.
2. Possono richiedere la concessione e/o autorizzazione ai lavori i titolari delle licenze e i concessionari del servizio pubblico autorizzati ai sensi D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003 e del D.M. 1 Ottobre 2013.
3. L'uso delle infrastrutture che il Comune individua quali idonee per l'utilizzo, l'installazione e l'esercizio di reti TLC, è, comunque concesso a titolo oneroso per l'operatore, nel rispetto dei principi di cui agli art. 3 e 4 del D. Lgs. 259/2013, tutte le volte che il Comune disponga di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione. In tutti gli altri casi si applica quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 33/2016.
4. Nel caso di uso di infrastrutture comunali per il passaggio di reti TLC, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta la richiesta da inviare alla PEC del Comune. L'Ufficio verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. I termini iniziano nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Il procedimento si concluderà entro il termine previsto dal D.M. 1 Ottobre 2013 e dal Codice delle Telecomunicazioni.
6. L'inizio dei lavori di installazione, o l'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula della convenzione avente i contenuti indicati nel presente regolamento.
7. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere qualora ricorrano i casi previsti dall'art.3 comma 4 del D.Lgs. 33/2016.
8. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali, o dell'autorizzazione ad intervenire sulle strade ed aree pubbliche e/o private ad uso pubblico quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, e, ove applicabile, dalla disciplina dettata dall'art. 93, c.1 e 2 del D. Lgs. 259/2003 e dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel suolo e sottosuolo pubblico e privato ad uso pubblico.
9. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/93, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di condutture sotterranee o cavedi per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo a tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Art. 7. TEMPI E MODALITÀ DI INTERVENTO

1. I lavori relativi ad ogni autorizzazione dovranno avere inizio entro 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rilascio ed ultimati entro i tempi indicati nella domanda. Entro tali tempi il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà portare a compimento ogni lavorazione, scavo, riempimento e ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Trascorsi infruttuosamente entrambi i suddetti termini l'autorizzazione decadrà automaticamente.

2. Termini più restrittivi potranno essere imposti dall'Ufficio preposto relativamente alle autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico presso: i centri abitati e/o commerciali in concomitanza delle festività natalizie e pasquali, i luoghi in cui è prevista l'esecuzione di interventi appaltati dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni, i luoghi in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati, e/o autorizzati, e/o patrocinati dalla stessa Amministrazione Comunale, in altre particolari situazioni valutate tali ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, riportando nelle specifiche autorizzazioni le relative tempistiche di esecuzione.

Art. 8. COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà comunicare preventivamente, all'Ufficio preposto ed ai soggetti di cui al successivo articolo, la data di effettivo inizio del cantiere e quella di ultimazione dei lavori.
2. Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato il modello allegato "B" che verrà fornito al titolare dell'autorizzazione in sede di rilascio della stessa. La comunicazione d'inizio dei lavori dovrà contenere:
 - l'indirizzo del cantiere,
 - i nominativi del responsabile dei lavori e del direttore di cantiere
 - il recapito degli stessi per l'eventuale attivazione del pronto intervento in reperibilità.
3. Variazioni non sostanziali in corso d'opera, relative all'entità dei lavori e/o modifiche intercorse rispetto a quanto comunicato in fase di autorizzazione, devono essere segnalate in allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Art. 9. ORDINANZE – RESPONSABILITÀ – ONERI - VARIANTI

1. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, anche per mezzo del soggetto esecutore dei lavori, è tenuto a richiedere separatamente all'Ufficio Polizia Municipale il nulla-osta ai fini viabilistici per l'esecuzione dell'intervento e l'eventuale emissione di idoneo provvedimento per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà garantire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza.
3. Gli interventi autorizzati di posa in opera di canalizzazioni e/o sottoservizi, dovranno essere realizzati in modo tale che la profondità di posa dell'estradosso dei manufatti protettivi di tali canalizzazioni e/o sottoservizi, rispetto al piano stradale, non sia mai inferiore a m. 1,00 ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", salvo impossibilità oggettiva a causa della presenza di ostacoli di varia natura e/o della conformazione dei luoghi e/o di eventuali diverse prescrizioni di Enti competenti, assumendosi comunque ogni responsabilità in merito all'esecuzione a regola d'arte.
4. Dovrà essere verificata preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutate scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti.
5. Il soggetto titolare dell'autorizzazione sarà l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle suddette prescrizioni e delle normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni.
6. Rimane in capo al soggetto titolare dell'autorizzazione sia l'onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati

fino al rilascio del benessere finale. In particolare il ripristino deve comprendere il riempimento dello scavo fino alla sistemazione in conglomerato bituminoso e la rimessa in opera di tutti gli elementi stradali asportati, smossi, divelti, demoliti o danneggiati durante i lavori (quali ad esempio marciapiedi e relative pavimentazioni, cordonate, caditoie, pozzetti, chiusini, fognature, cavidotti, segnali stradali, segnaletica orizzontale e quanto altro).

7. Eventuali danni arrecati agli impianti comunali, ad opere d'arte stradali o ad opere pubbliche e relative adiacenze, dovranno essere comunque tempestivamente segnalati all'Ufficio Preposto.
8. L'ufficio preposto, anche tramite il personale tecnico e di sorveglianza del Comune, potrà eseguire controlli sulla corretta esecuzione dei lavori stradali e della successiva rimessa in pristino e per quanto riguarda il rispetto del presente Regolamento.

Art. 10. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. I lavori di scavo:
 - sul suolo pubblico,
 - su aree di proprietà comunale,
 - su strade,
 - su pertinenze stradali e marciapiedi
 - su aree con servitù di pubblico transitorealizzate con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, devono essere eseguiti con l'utilizzo di idonee attrezzature, previo taglio lineare della pavimentazione stradale da realizzarsi esclusivamente tramite "tagliasfalto" e devono essere limitati al massimo i danni alle pavimentazioni stradale per l'uso di fresatrici, dischi, escavatori, automezzi e mezzi simili.
2. Il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro. Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata. I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e/o ciclabile e/o pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo.
3. I depositi su strada e relativi cantieri temporanei devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
4. Il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, a seguito dell'esecuzione dei lavori di scavo e relativi alle canalizzazioni e/o sottoservizi, dovrà effettuare i lavori di rinterro e ripristino provvisorio degli scavi nel pieno rispetto dei seguenti criteri minimi:
 - il riempimento degli scavi dovrà essere fatto con materiale arido adatto alla costruzione di sottofondi stradali e costipato a strati successivi non superiore a 30 cm con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici;
 - il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale sarà eseguito con conglomerato bituminoso di collegamento (binder) dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 7 cm. La generatrice superiore del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature.
5. Decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio, il soggetto titolare dell'autorizzazione provvederà, salvo disposizioni diverse impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, all'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - pulizia della zona su cui si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei posti lungo la zona dell'intervento;
 - fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore minimo pari a 3 – 4 cm e per una estensione in lunghezza ed in larghezza così come determinato al successivo art. 12;

- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura, per una estensione in lunghezza ed in larghezza così come determinato al successivo art. 12, dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 3 – 4 cm.
 - Il tappeto d'usura deve essere posto in opera previa preliminare stesura di un manto di attacco con emulsione bituminosa.
6. Nella fase di ripristino, in particolare, andrà usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini e dovranno essere adottate tutte le cautele e accorgimenti per evitare il deposito di materiale nelle caditoie, bocche di lupo e condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche.
 7. Nel caso di pavimentazione in autobloccanti (betonelle) o pavimentazioni di pregio (porfido ecc.) il ripristino definitivo deve avvenire tenendo presente lo spessore di posa delle betonelle e del relativo sottofondo che non deve essere inferiore a 10 cm.
 8. Nel ripristino definitivo relativo sia a qualsiasi tipo di strada con le relative pertinenze, sia a qualsiasi tipo di marciapiede stradale con le relative pertinenze, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione e/o dell'impresa esecutrice anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, elementi di arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, opere fognarie e pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere ecc. eventualmente danneggiati o rimossi durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni di transitabilità.

Art. 11. STRADE BIANCHE

1. Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
2. Il riempimento dello scavo dovrà esser fatto completamente con misto granulare arido di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm, con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei.
3. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto, con materiale arido misto a calce idraulica.
4. Il ripristino definitivo, da effettuarsi entro un mese dal primo ripristino, avverrà tramite fornitura e stesa di pietrisco da estendersi sull'intera larghezza della strada previa regolarizzazione del fondo stradale e la manutenzione delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 12. ESTENSIONE DEI RIPRISTINI DEFINITIVI

1. Per scavi paralleli alla carreggiata e di larghezza inferiore a 1 m, il tappeto di usura (spessore minimo cm 3) dovrà essere steso a cavallo dello scavo stesso per una fascia di almeno 50 cm per ogni lato oltre la larghezza dello scavo in modo da ottenere un raccordo regolare a raso.
2. Per scavi paralleli alla carreggiata e di larghezza superiore al metro dovrà essere fresato e ripristinato il manto di usura per mezza carreggiata o per l'intera carreggiata a seconda della larghezza dello scavo e della carreggiata stessa, come da prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione.
3. Per scavi trasversali il ripristino avverrà per una larghezza di almeno 50 cm per lato oltre la larghezza dello scavo stesso.
4. Quando vengono eseguiti ripetuti tagli trasversali, se con interasse inferiore ai 5 m, dovrà essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada nel tratto interessato dai lavori.

5. In ogni caso, in corrispondenza degli scavi su marciapiede il ripristino dell'asfalto dovrà comprendere tutta la larghezza del marciapiede, previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini ecc... e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati dallo scavo.
6. Nel caso di scavi in prossimità di intersezioni stradali, il ripristino definitivo dovrà essere eseguito su tutta l'intersezione, e comunque secondo le prescrizioni riportate nell'autorizzazione.

Art. 13. SVINCOLO CAUZIONE

1. Decorsi 180 giorni ed entro 270 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, l'Ufficio preposto procederà, previo controllo e su richiesta dell'intestatario dell'autorizzazione, allo svincolo della garanzia prestata.
2. Per facilitare la verifica della fine dei lavori e velocizzare i tempi per lo svincolo della cauzione, la corretta esecuzione delle opere potrà essere documentata anche con idonee riprese fotografiche. La documentazione di cui sopra potrà essere inviata all'Ufficio Preposto.

Art. 14. SANZIONI

1. Chiunque esegua lavori: senza la specifica autorizzazione, con autorizzazione scaduta, in difformità rispetto a quanto riportato nell'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, ovvero ometta di comunicare l'inizio o la fine delle lavorazioni, è soggetto, a seconda della fattispecie, alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n°285/92.
2. Il periodo per il quale l'impresa appaltatrice rimarrà responsabile della perfetta conservazione del corpo stradale manomesso è pari a due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Tuttavia resta inteso che se successivamente a tale termine si verificassero cedimenti o guasti alla pavimentazione di carattere eccezionale in conseguenza agli scavi fatti, l'impresa dovrà provvedere alla riparazione. Rimane ferma la garanzia decennale prevista dall'art. 1669 del codice civile.
3. Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione non adempia al proprio onere di effettuare il monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione fino al rilascio del benessere finale, disattendendo in tal modo le prescrizioni del presente Regolamento, o di eseguire gli interventi manutentivi, l'Ufficio preposto, potrà richiedere, anche in via telematica, al soggetto titolare dell'autorizzazione, o comunque all'Ente gestore, di eseguire immediatamente, individuando eventualmente tempi perentori, tutti gli interventi necessari al ripristino completo e definitivo della sede stradale e ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione.

Art. 15. VALIDITÀ – ENTRATA IN VIGORE - ADEGUAMENTI

1. Il presente regolamento, di cui fanno parte gli allegati "MODELLO A" e "MODELLO B", abroga a decorrere dalla sua entrata in vigore il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori da parte di privati/impresе su strade comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2007. Eventuali norme previste in altri Regolamenti ed incompatibili con il presente Regolamento si intendono abrogate.
2. Il presente regolamento entra in vigore in concomitanza con l'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione da parte del competente organo comunale e si applica anche alle convenzioni/concessioni già stipulate con i gestori di pubblici servizi ove non compatibile con la disciplina convenzionale.

3. Gli allegati modelli “MODELLO A” e “MODELLO B” potranno essere successivamente adeguati o modificati dall'Ufficio preposto, in base alle esigenze che si andranno determinando nella pratica procedurale, previa approvazione della Giunta Comunale.
4. Gli importi relativi ad oneri, cauzioni e penali potranno essere successivamente adeguati con atto della Giunta Comunale.